



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Fabio
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Antonio
Marino
Massimo
Raffaele
Antonio
Floriano
Ermanno
Raffaele

Galan
Gava
Chisso
Conta
Coppola
De Poli
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
Pra
Serrajotto
Zanon

Segretario

Antonio

Menetto

n. 1126 del 23 aprile 2004

Oggetto: Indirizzi e linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni di escavazione.

L'Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l'Ambiente Renato Chisso riferisce quanto segue.

L'art.10 della legge 23 marzo 2001, n. 93 recante "*Disposizioni in campo ambientale*", ha integrato l'art. 8 (*Esclusioni*) del D.Lgs. n. 22/1997, stabilendo l'esclusione dal campo di applicazione del medesimo decreto in materia di rifiuti, dei seguenti materiali:

- le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999 n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

Successivamente l'art. 1, commi 17, 18 e 19 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 «*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*» (cosiddetta *Legge Lunardi*) nel confermare i contenuti della sopracitata legge n. 93/2001, e quindi confermando che le terre e rocce da scavo non costituiscono rifiuti e sono perciò escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 22/1997, ne ha anche fornito una sorta di interpretazione autentica.

Peraltro, con l'art. 23 della recente legge 31 ottobre 2003, n. 306 concernente «*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003*» sono state introdotte, nel tentativo di chiarirne le modalità applicative, alcune importanti modificazioni all'art. 1, commi 17, 18 e 19 della legge n. 443/2001.

Ne deriva che le disposizioni contenute nei tre commi della citata legge, come da ultimo modificati dall'art. 23 della legge n. 306/2003, individuano le seguenti condizioni per l'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti:

- le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 22/1997 solo nel caso in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto stesso approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA, sempreché la composizione media dell'intera massa non

Mod. A - originale

presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti;

- il rispetto dei limiti può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo;
- i limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B (siti ad uso commerciale e industriale), del d.m. 25/10/1999, n. 471, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore;
- per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati si intende anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA, a condizione che siano rispettati i limiti sopraindicati e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato;
- nei casi in cui le terre e rocce da scavo siano destinate a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.

Dal quadro normativo sopra esposto risulta, in definitiva, confermato come non debba considerarsi rifiuto la terra e roccia proveniente da scavo che abbia una composizione non eccedente i limiti di concentrazione previsti dal D. M. n. 471/1999 purché tale materiale sia utilizzato solo nell'ambito delle destinazioni previste dal progetto di intervento approvato dall'autorità competente.

Le considerazioni sopra esposte possono essere estese anche al materiale derivante dallo scavo dei corsi d'acqua, in considerazione del fatto che tali materiali sono del tutto analoghi, sotto il profilo della composizione chimica ai materiali derivanti da scavo, trattandosi comunque di terreno delle sponde o di terreno franato dalle sponde e sedimentato sul fondo del corso d'acqua.

Stante la portata delle implicazioni correlata all'effettuazione di dette attività appare necessario fornire i necessari chiarimenti circa i criteri in base ai quali le terre e rocce da scavo non sono assoggettate alla normativa sui rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e, altresì, le procedure che dovranno essere seguite dai soggetti competenti per determinare le caratteristiche chimico – fisiche dei terreni di scavo, anche al fine di acquisire una più approfondita conoscenza degli eventuali effetti ambientali indotti.

L'Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l'Ambiente, Renato Chisso conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO l'Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l'Ambiente, Renato Chisso, il quale, in quanto incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il D.M. 5.02.1998;

Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

Vista la Legge 23 marzo 2001, n.93;

Vista la Legge 21 dicembre 2001 n.443;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 “Legge Comunitaria 2003” in Suppl. Ord. N. 173 alla G.U. n. 266 del 15.11.2003

DELIBERA

1. di approvare gli indirizzi e le linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni di escavo di opere eseguite da soggetti pubblici e privati di cui all’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, alle Province del Veneto, all’ARPAV, ai Geni civili, ai Consorzi di bonifica ed alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On Dott. Giancarlo Galan

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI

Visto e assunto l'impegno di €. _____ sul capitolo _____

del bilancio di previsione per l'esercizio _____ al n. _____ (art. 43 della l.r. 29 novembre 2001, n. 39)

Venezia, _____
